

COMUNE DI CREMA

PROVINCIA DI CREMONA

CONTRATTO DI COMODATO

IMMOBILE SITO IN CREMA, VIALE EUROPA N. 41, DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CREMA.

IL COMUNE DI CREMA con sede in Crema, Piazza Duomo n. 25, rappresentato dal Dirigente Redondi Maurizio

(Cod. Fisc. 91035680197/P.I. 00111540191)

(comodante);

e

il Dott. **GNATTA GIULIANO**, nato a Izano il 02.03.1952 e residente a Izano in Via S.Rocco n. 37/B,

(Cod. Fisc. GNTGLN52C02E380G)

- (comodatario);

p r e m e s s o

- che con determinazione dirigenziale n. del è stato approvato il presente contratto;

Ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue

1. Il Sindaco del Comune di Crema consegna al Sig. Dott. GNATTA GIULIANO, che con la sottoscrizione del presente atto ne dà ricevuta, il seguente bene immobile: locali destinati ad ambulatorio di recente ristrutturazione (1990), posti nell'immobile denominato Villa S.Giuseppe a Ombriano Viale Europa n. 41, al piano rialzato e composti da un corridoio di disimpegno, da un ambulatorio per visite mediche, da n. 2 servizi igienici.

I locali sono di proprietà del comodante, come meglio evidenziati in colore verde nell'allegata planimetria.

Il Comodato si estende anche a tutti gli impianti, eventuali arredi, mobili ed attrezzature posti nei locali concessi, che siano di proprietà del comodante;

2. Il rapporto così costituito è regolato dagli artt. 1803 e seguenti del Codice Civile, relativi al comodato;

3. I beni sono consegnati nello stato di fatto in cui si trovano con i relativi oneri, pesi, pertinenze, e saranno concessi in uso limitatamente nei seguenti giorni ed orari:

Lunedì dalle ore 18.00 alle 20,00

Martedì dalle ore 11.00 alle 13.00

Venerdì dalle ore 09.00 alle 12.00.

4. **Il presente contratto ha scadenza il 31.12.2019 ed è essenzialmente gratuito, fatto salvo il versamento anticipato dell'importo di € 400,00/anno quale rimborso per spese di gestione** (energia elettrica, metano, acqua) e per il ripristino dei locali al momento della riconsegna. L'eventuale rinnovo dovrà essere oggetto di nuova determinazione.

5. I beni di cui al precedente punto 1) verranno adibiti da parte del comodatario a ambulatorio medico di quartiere. La destinazione predetta è condizione essenziale del comodato. Il mutamento, anche parziale, di essa, darà diritto al Comune di ritenere risolto immediatamente il comodato.

6. Il Comodatario dichiara di aver verificato lo stato e il funzionamento dei locali e degli impianti e di non aver riscontrato vizi che possono recare danno a sé o a terzi. Esonera pertanto il Comune dagli obblighi e responsabilità di cui all'art. 1813 c.c..

7. Il Comodatario si impegna ad usare, custodire e conservare quanto forma oggetto del presente contratto, in buono stato e con la massima cura e diligenza.

8. Qualora il Comune di Crema richieda la restituzione dell'immobile prima della scadenza concordata e per motivi di imprevedibile bisogno (art. 1809 del Codice Civile), saranno concordate tra le parti le modalità e gli obblighi per tale restituzione anticipata. Nelle intese che, gli eventuali

obblighi, saranno tutti a carico del Comodatario e che nel caso di pubblica utilità la restituzione dovrà essere immediata.

9. Ogni modifica o miglioria che verrà apportata all'immobile, da eseguirsi a cura e spese del comodatario, dovrà essere concordata con l'Amministrazione comodante, dichiarando fin d'ora il comodatario di non vantare alcun diritto o pretendere alcun compenso per le migliorie o le addizioni apportate all'immobile.
10. Le spese del presente contratto, in caso d'uso, sono a carico del comodatario, il quale dovrà provvedere altresì a propria cura e spese alla registrazione dell'atto stesso.

Letto, confermato e sottoscritto.

Crema,

IL COMODANTE

IL COMODATARIO

www.AlboPretorionline.it 29/01/14